

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3277 del 12/06/2026
Oggetto	Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. - alla costruzione e all'esercizio dell'intervento di SNAM RETE GAS s.p.a. denominato: "Varianti ai metanodotti "25 Ravenna - Bologna DN200" e "45690 Raddoppio Ravenna - Bologna DN200" per costruzione n. 2 nuovi attraversamenti dello Scolo Menata in comune di Medicina (BO)".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3448 del 12/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno dodici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. - alla costruzione e all'esercizio dell'intervento di SNAM RETE GAS s.p.a. denominato: *“Varianti ai metanodotti “25 Ravenna - Bologna DN200” e “45690 Raddoppio Ravenna - Bologna DN200” per costruzione n. 2 nuovi attraversamenti dello Scolo Menata in comune di Medicina (BO)”*.

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli art. 52 quater e 52 sexies;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni Regionali in materia di espropri” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999 n. 144” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” per gli impianti con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Arpae);
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 103 del 08/10/2024, di conferimento all'Ing Leonardo Palumbo dell'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Arpae;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area in “Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana”.
- Determinazione del Dirigente dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana n. 144 del 26/02/2026 di Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana;

Premesso che:

- in data 15/01/2026 con PG n. 6671 (acquisita alla pratica Sinadoc n. 3276/2026), completata con documentazione in atti con PG nn. 10771, 10778, 10784 del 21/01/2026, è pervenuta ad Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito Arpae-AACM) l'istanza di SNAM RETE GAS s.p.a. (di seguito SNAM), corredata di relazione tecnica e di disegni, per il rilascio - ai sensi degli artt. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. - dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato: *Varianti ai metanodotti "25 Ravenna - Bologna DN200" e "45690 Raddoppio Ravenna - Bologna DN200" per costruzione n. 2 nuovi attraversamenti dello SCOLO MENATA in comune di Medicina (BO)*, sinteticamente descritto come segue:

L'intervento, che interessa il solo Comune di Medicina, consiste nella realizzazione di n. 2 varianti su metanodotti esistenti, necessarie al fine di procedere alla dismissione degli attuali attraversamenti aerei presenti sullo Scolo Menata, con le seguenti caratteristiche:

- *Variante Met. 25 "Ravenna - Bologna" DN 400 (16") - MOP 24 bar*

Codice Variante 9116126: - Lunghezza: 330,00 m - Tubazione in acciaio: Grado EN L360 MB - Diametro nominale (DN): 400 (16") - Spessore nominale: 11,1 mm - Grado di utilizzazione: $f = 0,30$

- *Variante Met. 45690 "Radd. Ravenna - Bologna" DN 400 (16") - MOP 24 bar*

Codice Variante 9116127: - Lunghezza: 340,00 m - Tubazione in acciaio: Grado EN L360 MB - Diametro nominale (DN): 400 (16") - Spessore nominale: 11,1 mm - Grado di utilizzazione: $f = 0,30$

Le nuove tubazioni presentano lo stesso diametro nominale del metanodotto esistente, pari a DN 400 (16").

Contemporaneamente alla realizzazione delle due varianti, si prevede di porre fuori esercizio i tratti dei metanodotti esistenti rispettivamente:

- *per una lunghezza di circa 307.00 ml per il Met. 25 "Ravenna - Bologna" DN 400 (16");*
- *per una lunghezza di circa 310.00 ml per il Met. 45690 "Radd. Ravenna - Bologna" DN 400 (16").*

Per la realizzazione degli attraversamenti dello Scolo Menata è prevista l'effettuazione degli stessi con la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata" (T.O.C.);

- l'intervento è inserito nel quadro complessivo degli interventi "Programmazione annuale" trasmesso e integrato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26/2004 e s.m.i.¹;
- SNAM ha dichiarato che l'intervento interessa aree di cui non ha la disponibilità ed ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree interessate e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, come previsto dal DPR 327/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 37/2002 e s.m.i.²;
- Le opere interesseranno le particelle catastali di seguito identificate in Comune di Medicina: Foglio 143 mappali 1, 3, 11, 12, 17, 201; Foglio 145 mappali 9, 144, 147, 149, 159;
- l'autorizzazione unica costituirà variante agli strumenti urbanistici del Comune di Medicina, per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura, dichiarerà la pubblica utilità e sostituirà, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura;
- SNAM ha inoltre inviato
 - Dichiarazione Asseverata di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 e Dichiarazione di pantouflage, inviate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Emilia-Romagna;
 - Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico³;

¹ In atti con PG n. 28435 del 13/02/2026.

² Ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/01 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i. e della L.R. 37/2002 e s.m.i. "Disposizioni Regionali in materia di espropri".

³ SNAM ha rilevato che l'intervento ricade nell'area del titolo minerario SILLARO e a seguito di specifico sopralluogo, ha rilevato che le aree interessate risultano prive di impianti minerari. Ha pertanto provveduto ad inviare alla sezione UNMIG la dichiarazione di attuale insussistenza di interferenza e ha assunto l'impegno di modificare l'ubicazione dei propri impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti;

Considerato che:

- in data 26/01/2026 con PG n. 14111 la Responsabile del Procedimento ha comunicato a SNAM, e al Comune per conoscenza, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. e ha inviato il testo dell'avviso di deposito per la pubblicazione, a cura del proponente, su un quotidiano a diffusione locale;
- il procedimento amministrativo deve concludersi entro 6 mesi dal ricevimento dell'istanza, al netto delle sospensioni;
- l'avviso di deposito è stato pubblicato nel BURERT n. 37 della Regione Emilia Romagna in data 11/02/2026, sul quotidiano "Il Resto del Carlino" nella medesima data, e all'Albo Pretorio del Comune di Medicina dal 11/02/2026 per 60 giorni consecutivi;
- Arpae-AACM ha provveduto ad inviare le comunicazioni⁴ ai proprietari delle aree interessate dall'intervento, ai quali ha trasmesso anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, ed entro il termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli aventi diritto non sono pervenute osservazioni;

Considerato inoltre che:

- in data 26/01/2026 con PG n. 14852 Arpae-AACM ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione, trasmettendo agli Enti coinvolti le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- entro il termine di legge è pervenuta una richiesta di integrazioni da parte del Comune di Medicina, acquisita in atti con PG 27236 del 12/02/2026;
- Arpae-AACM con nota PG n. 31759 del 18/02/2026 ha trasmesso a SNAM, e agli Enti in Conferenza di Servizi, la richiesta di integrazioni del Comune di Medicina e ha inoltre chiesto a SNAM di presentare una relazione sull'invarianza del rischio idraulico, asseverata da tecnico abilitato, aggiornata alla Variante al PAI Po attualmente in regime di salvaguardia⁵;
- con la stessa nota del 18/02/2026 Arpae-AACM ha comunicato la sospensione dei termini del procedimento fino al ricevimento delle integrazioni richieste che devono pervenire entro 30 giorni;
- in data 1/3/2026 l'Area Autorizzazione e Concessioni Metropolitana di Arpae ha cambiato denominazione in Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (di seguito AAEME)⁶;
- in data 27/03/2026 con nota in atti con PG n. 57205 SNAM ha inviato la documentazione integrativa richiesta, che Arpae-AAEME ha trasmesso⁷ alla Conferenza di Servizi comunicando che dal 27/03/2026 riprendono a decorrere i termini del procedimento e chiedendo agli Enti l'espressione dei propri pareri;
- il procedimento è rimasto sospeso dal 18/2/2026 al 27/3/2026, pertanto il nuovo termine per la conclusione del procedimento è il 21/08/2026;
- in data 4/6/2026 SNAM ha inviato integrazioni volontarie⁸ con l'asseverazione sull'invarianza del rischio idraulico a completamento della relazione idraulica già trasmessa;
- nel corso della Conferenza di Servizi si sono espressi gli Enti coinvolti, come sottoriportati, con le **prescrizioni dettagliate nella Relazione Tecnica allegata alla presente autorizzazione quale sua parte integrante e sostanziale:**

tale impegno è condizione necessaria affinché la dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivalga a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1933.

⁴ PG n. 14319 del 26/01/2026..

⁵ Adottato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n.13/2025.

⁶ Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026.

⁷ Con PG n. 76770 del 27/04/2026.

⁸ In atti con PG n. 101733 del 4/6/2026.

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna**, parere favorevole (con prescrizioni) Prot. n. 5404 del 16/03/2026, in atti con PG n. 52724 del 23/03/2026;
- **Comando Marittimo Nord**, nulla osta Prot. n. 3452 del 30/01/2026, in atti con PG n. 19253 del 30/01/2026;
- **Aeronautica Militare**, nulla osta Prot. n. 22320 del 13/03/2026, in atti con PG n. 46911 del 13/03/2026;
- **Comando Militare Esercito Emilia Romagna**, nulla osta Prot. n.8701 del 30/04/2026, in atti con PG n. 80113 del 30/04/2026;
- **Città Metropolitana di Bologna**, parere favorevole Prot. n. 8617 del 06/02/2026, in atti con PG n. 24005 del 06/02/2026;
- **Consorzio della Bonifica Renana**, prot. n. 2435 del 23/02/2026 agli atti con pg n. 34533 del 23/02/2026;
- **Comune di Medicina**, parere favorevole Prot. n. 10836 del 19/05/2026, in atti con PG n. 91256 del 19/05/2026;
- **Arpae Servizio Sistemi Ambientali**, parere con relazione tecnica in atti con PG n. 87833 del 13/05/2026 in merito alle matrici ambientali;
- non si sono espressi Terna s.p.a. ed E-Distribuzione s.p.a. pertanto i relativi assensi si intendono acquisiti ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i..
- in data 05/06/2026 con PG n. 102283 è stata inviata agli Enti coinvolti la comunicazione dell'esito positivo della Conferenza di Servizi, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio della presente autorizzazione; non si è pertanto reso necessario lo svolgimento della riunione in modalità sincrona;
- in data 10/06/2026 SNAM ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.⁹, mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 03/06/2025 e identificato con il seguente numero seriale: 01240205601415;
- L'Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia di Arpae-AAEME ha predisposto l'allegato (**Allegato n. 1**) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i riferimenti dei nulla osta e pareri pervenuti, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

DETERMINA DI

- **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. SNAM Rete Gas s.p.a. - con sede legale in Milano (MI) Via Vezza d'Oglio n. 6 (CF e PI 10238291008) - a costruire e ad esercire la seguente opera: *Varianti ai metanodotti "25 Ravenna - Bologna DN200" e "45690 Raddoppio Ravenna - Bologna DN200" per costruzione n. 2 nuovi attraversamenti dello Scolo Menata in comune di Medicina (BO)*, come descritta in motivazione;
- **Dichiarare** che il presente provvedimento di autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Medicina (BO), per l'apposizione del vincolo espropriativo e per l'individuazione dell'infrastruttura, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- **Stabilire** le seguenti prescrizioni:
 - l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità previste nel piano tecnico di SNAM Rete Gas s.p.a. conservato nella pratica Sinadoc 3276/2026 e tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con Arpae-AAEME;
 - l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale di rilevanza regionale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché delle specifiche **prescrizioni e condizioni** stabilite dagli Enti interessati, espresse in Conferenza di Servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati in motivazione e

⁹ Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

riportati nell'**Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale**, per cui SNAM Rete Gas s.p.a. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando Arpae da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;

- SNAM Rete Gas s.p.a. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti, con le comminatorie in caso di inadempimento;
- SNAM Rete Gas s.p.a. deve inoltre:
 - **dare avvio alle opere**, pena la decadenza del presente atto autorizzativo, **entro sei mesi**¹⁰ dalla data in cui il presente provvedimento sia divenuto inoppugnabile, dandone comunicazione preventiva all'Unità Rifiuti ed Energia di Arpae-AAEME e ai Servizi tecnici competenti del Comune di Medicina (BO);
 - **concludere i lavori** nel termine massimo di **tre anni dalla data di avvio** degli interventi, dandone comunicazione ad Arpae-AAEME e ai Servizi tecnici competenti del Comune di Medicina (BO) certificando tramite relazione redatta da un tecnico abilitato, di aver puntualmente osservato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché tutte le prescrizioni di cui all'Allegato 1 alla presente, pena la decadenza del titolo autorizzativo;
 - **mettere in esercizio l'impianto** entro la data ultima di consegna dei lavori, dandone comunicazione ad Arpae-AAEME e ai Servizi tecnici competenti del Comune di Medicina (BO), ferma restando in caso di ritardo ingiustificato e protratto, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004;
 - segnalare e documentare **eventuali ritardi nell'inizio dei lavori e nell'entrata in esercizio** dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con Arpae-AAEME l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

IL RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA
Leonardo Palumbo
(atto firmato digitalmente)¹¹

¹⁰ Art. 19 comma 1 della L.R. 26/2004 e s.m.i.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Pratica Sinadoc n. 3276/2026

ALLEGATO 1

Proponente: SNAM Rete Gas s.p.a..

Oggetto: Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. - alla costruzione e all'esercizio dell'intervento di SNAM RETE GAS s.p.a. denominato: *"Varianti ai metanodotti "25 Ravenna - Bologna DN200" e "45690 Raddoppio Ravenna - Bologna DN200" per la costruzione n. 2 nuovi attraversamenti dello Scolo Menata in comune di Medicina (BO)"*.

Istanza: DICEOR/CAN prot. 0030/2026 del 12/01/2026 e relativi elaborati, in atti con PG n. 6671 del 15/01/2026 e nn. 10771, 10778, 10784 del 21/01/2026 e integrata nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi con documentazione acquisita in atti con PG n. 57205 del 27/03/2026 e PG n. 6460/2025 del 04/06/2026.

Prescrizioni alla costruzione e all'esercizio:

1. L'impianto dovrà essere costruito coerentemente con quanto previsto nel piano tecnico allegato all'istanza presentata da SNAM Rete Gas s.p.a., conservato nella pratica Sinadoc 3276/2026, e alle successive integrazioni come approvate in Conferenza di Servizi¹: tutte le varianti all'opera assentite che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere sottoposte preventivamente a Arpae-Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana; gli interventi di modifica sostanziale del metanodotto, così come definiti dalla normativa vigente, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico;
2. Per la realizzazione dell'opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni relative alla fase di progettazione esecutiva e per l'esercizio del cantiere, previste dalle vigenti normative e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate;
3. Devono essere rispettate le condizioni **prescritte dagli Enti**, contenute nei pareri di seguito riportati:
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara²: *"(...) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime la propria determinazione in termini di assenso alla realizzazione dei lavori, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni di seguito elencate ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'allegato I.8 al D. Lgs. 36/2023:*
 - *tutti gli scavi previsti a cielo aperto, ivi compresi quelli per tutte le rimozioni del metanodotto da porre fuori esercizio, e le buche di lancio e uscita della TOC (quelle da eseguire sul lato orientale, lato V0, V1, rispetto allo scolo) devono essere eseguiti sotto **controllo archeologico in corso d'opera**, ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'allegato I.8 al D. Lgs. 36/2023;*
 - *tali interventi di modifica dell'assetto del sottosuolo dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;*
 - *l'assistenza archeologica potrà essere interrotta solo in presenza di stratigrafia già completamente compromessa da interventi operati in precedenza ovvero in presenza di stratigrafia sterile, previa tempestiva comunicazione scritta a questo Ufficio e contestuale approvazione.**Le indagini dovranno essere effettuate e documentate con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica,*

¹ Esito favorevole della Conferenza di Servizi comunicato con nota PG n. 102283 del 05/06/2026.

² Prot. n. 5404 del 16/03/2026, in atti con PG n. 52724 del 23/03/2026.

nella figura del funzionario archeologo indicato in calce.

In caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.

Agli archeologi incaricati dovrà essere fornita la documentazione progettuale completa e copia del presente parere.

Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori.

La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.

A seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.”;

● Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio³:

“(…) sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all’impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.”;

● Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea⁴

“1. L’intervento in epigrafe (...) non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D. Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all’esecuzione dell’intervento di cui sopra.”;

● Comando Militare Esercito Emilia Romagna⁵:

“1. In esito a quanto chiesto (...) considerata l’assenza di infrastrutture militari di interesse della Forza Armata (...), per quanto di competenza di questo Comando Militare Esercito e in aderenza alle disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa (...), non si ravvisano impedimenti e/o contrasti alla realizzazione dell’impianto in argomento.

2. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.”;

● Città Metropolitana di Bologna⁶:

“(…)Date le caratteristiche tipologiche del progetto, metanodotto interrato, nonché il carattere degli interventi dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, non si ravvisano elementi ostativi rispetto al Piano Territoriale Metropolitan. (...)”;

● Consorzio della Bonifica Renana⁷:

“(…)Dato atto che:

- in data 19/12/2025 è stata rilasciata concessione consortile per la “Sostituzione di n. 2 tubazioni aeree esistenti con n. 2 metanodotti interrati Ravenna-Bologna in acciaio DN 400 con pressione massima di esercizio di 24 bar posato con tecnica TOC alla profondità minima di metri 6,40 dal fondo dello scolo consorziale Allacciante Fantuzza, in Comune di Medicina.”

Considerato che:

³ Nulla osta Prot. n. 3452 del 30/01/2026, in atti con PG n. 19253 del 30/01/2026.

⁴ Nulla osta Prot. n. 22320 del 13/03/2026, in atti con PG n. 46911 del 13/03/2026

⁵ Nulla osta Prot. n.8701 del 30/04/2026, in atti con PG n. 80113 del 30/04/2026.

⁶ Parere favorevole Prot. n. 8617 del 06/02/2026, in atti con PG n. 24005 del 06/02/2026.

⁷ Prot. n. 2435 del 23/02/2026 agli atti con pg n. 34533 del 23/02/2026.

- *l'intervento consiste nella realizzazione di n.2 varianti sui seguenti Metanodotti:*
 - Metanodotto 25 "Ravenna - Bologna" DN 400 (16") - MOP 24 bar Codice Variante 9116126, di lunghezza pari a 330,00 metri;
 - Metanodotto 45690 "Radd. Ravenna - Bologna" DN 400 (16") - MOP 24 bar Codice Variante 9116127, di lunghezza pari a 340,00 metri;
- *di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A, al fine di procedere alla dismissione degli attuali attraversamenti aerei presenti sullo Scolo Menata.*
- *non vi sono modifiche agli elaborati rispetto a quelli autorizzati con la sopracitata concessione,*

*Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime **parere idraulico favorevole** (...)"*;

● **Comune di Medicina**⁸:

"VALUTAZIONE SU PROPOSTA DI VARIANTE E IMPATTO AMBIENTALE

(...) si esprime valutazione positiva alla variante urbanistica di tipo localizzativo in quanto:

- *l'intervento non risulta in contrasto con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti;*
- *non si riscontrano elementi di incompatibilità, anche in considerazione del minimo impatto dei nuovi tratti di metanodotti, che risultano interrati.*
- *l'intervento non produrrà ulteriore gravame ambientale; le aree agricole attraversate non saranno alterate, consentendo le usuali pratiche agronomiche; infine non incide in modo significativo sull'assetto del territorio, ferma restando l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento richiesti agli Enti competenti nell'ambito della Conferenza dei servizi attivata da ARPAE.*

La variante è efficace dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica. (...)";

4. Devono inoltre essere rispettate le seguenti **prescrizioni ambientali** contenute nella relazione tecnica⁹ redatta dal Servizio Sistemi Ambientali - Area Prevenzione ambientale Metropolitana di ARPAE che si riportano di seguito: "(...)

○ **TERRE E ROCCE DA SCAVO:**

Si rileva che, poiché il progetto in essere non rientra né in un procedimento di VIA né in AIA, ai sensi del DPR 120/2017 non è richiesto al Proponente l'invio di un piano di gestione delle terre e rocce (Piano Preliminare di Utilizzo o Piano di Utilizzo). Pertanto eventuali gestioni dei materiali di escavazione dovranno fare riferimento al DPR 120/2017 come previsto al presente link: <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/suolo/sottoprodotti-terre-e-rocce-da-scavo> o alla Parte IV del D.Lgs 152/2006.

○ **MATRICE ARIA E RUMORE:**

Per ciò che concerne le due matrici, si concorda sul fatto che i peggioramenti di aria e rumore siano legati essenzialmente all'attività di cantierizzazione. Si ribadiscono, in ogni caso, le buone norme cantieristiche da seguire per minimizzare le emissioni in atmosfera e contenere l'inquinamento acustico provocato dalle attività.

○ **ACQUE DI AGGOTTAMENTO E COLLAUDO:**

Qualora si verificasse in fase di cantiere l'intercettazione di acque di falda e/o di subalveo (acque di aggotamento), queste dovranno essere sottoposte ad adeguata sedimentazione con sistemi approntati in cantiere, per trattenere i limi contenuti nelle acque stesse, al fine di garantire la riduzione della torbidità prima dello scarico in corpo idrico ricettore. Lo scarico di tali acque, pur non costituendo scarico di acque reflue, potrà avvenire solo previo parere dell'Autorità idraulica competente.

In ottemperanza al D.M. 17/04/2008, viene previsto un collaudo idraulico per la nuova condotta. La durata della procedura sarà di 48 ore con preventiva pulizia della condotta con il passaggio di "PIG ad aria" per eliminare residui eventuali.

Si rammenta che i prelievi di acqua necessari per il collaudo della condotta dovranno rispettare i deflussi minimi vitali del corpo idrico.

In riferimento alle acque di collaudo, che potranno essere restituite nei corsi d'acqua o canali irrigui prossimi alla condotta previa autorizzazione, il Titolare dello scarico dovrà garantire che:

⁸ Prot. n. 10836 del 19/05/2026, in atti con PG n. 91256 del 19/05/2026.

⁹ Relazione tecnica PG n. 87833 del 13/05/2026.

- Siano adottati idonei sistemi di mitigazione dei possibili impatti atti ad impedire il trascinarsi di sostanze o materiali contaminanti o l'eccessiva torbidità;
- L'immissione avvenga nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti in base al ricettore delle acque, nel caso in esame in particolare:
- Immissione in acque superficiali: rispetto dei limiti di cui alla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.lgs.152/2006 parte terza per scarichi in acque superficiali con particolare riferimento ai parametri PH, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e mitigazione della torbidità e dell'eccessiva turbolenza della immissione;
- Immissione sul suolo: si ritiene non ammissibile ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.152/2006;
- Immissione in falda: di norma vietata ai sensi dell'art.104 comma 1 del D.Lgs.152/2006 a meno che non si tratti di restituzione in falda e con caratteristiche compatibili di acque prelevate dalla stessa falda.

L'attività di restituzione delle acque di collaudo dovrà essere adeguatamente sorvegliata al fine di attivare immediatamente ogni possibile intervento d'emergenza finalizzato a contenere e/o limitare eventuali inconvenienti ambientali derivanti dalla restituzione delle acque di collaudo che possano creare pregiudizio al corpo idrico ricettore.

Qualora si accertasse invece il superamento dei suddetti limiti, le acque dovranno essere considerate come rifiuti e dovranno essere smaltite ai sensi della normativa rifiuti (parte IV – D.Lgs. 152/2006). Il trasporto e lo smaltimento dovranno essere effettuati da ditta autorizzata, ai sensi della stessa parte IV.

○ **DISMISSIONE CONDOTTE ESISTENTI:**

La dismissione delle condotte attualmente in esercizio verrà compiuta a cielo aperto. Il capitolo 5.4 "Rimozione e recupero o smaltimento dei materiali eccedenti" mette in luce che durante le fasi di rimozione si dovranno adottare dispositivi idonei per evitare dispersione di residui solidi e/o liquidi. Tutti i materiali di scotico e scavo che ne derivano dovranno essere mantenuti nell'ordine stratigrafico naturale e gestiti a regola d'arte durante le fasi di cantiere mediante bagnatura (soprattutto durante i passaggi degli automezzi), copertura con teli in caso di eventi ventosi."

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.